




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/01

Edizione 1

Ottobre 2025



**FALCOTEX SRL**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del d.lgs 231/2001**

Ragione Sociale:

**FALCOTEX SRL.**

Sede legale e operativa: Via Artigianale, 18 – 25020 Offlaga (Brescia)

Partita IVA: 03980640985



PEC: [falcotexsrl@pec.it](mailto:falcotexsrl@pec.it)

Tel: +39 030 979886

Approvato in data \_\_\_\_\_

## **SITUAZIONE DI RIFERIMENTO**

La società FALCOTEX SRL, da oltre 40 anni sul mercato, svolge l'attività di produzione esclusivamente "conto terzi" di abbigliamento, garantendo ai propri clienti prodotti e servizi di alta qualità che nel tempo hanno soddisfatto i più illustri marchi della moda di lussi.

Forte dell'esperienza maturata in anni di lavoro, l'azienda ha integrato i propri servizi in modo tale da seguire l'iter produttivo dalla realizzazione del modello fino alla spedizione di capi finiti, diventando così referente unico in grado di gestire ogni fase della lavorazione.

La società FALCOTEX SRL ha sempre superato il 100% dei severi audit sociali e di conformità richiesti dai suoi illustri clienti, forte di una cultura aziendale improntata al rigore etico, alla responsabilità sociale ed all'attenzione agli standard internazionali.

La società FALCOTEX SRL è guidata da un Consiglio di amministrazione e conta circa 35 dipendenti.

L'azienda, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, l'ha redatto per estenderne i principi informativi alla propria organizzazione interna ed ai soggetti con cui a vario titolo ha rapporti commerciali e professionali.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, il "Modello"), costituirà valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari e un costante richiamo ad assumere

comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

## **ALLEGATI**

Allegato A: Codice Etico e Comportamentale

Allegato B: Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza

Allegato C: Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ex D.lgs 81/08

Allegato D: Protocollo presidi controllo rischio intermediazione illecita e sfruttamento manodopera

## **DEFINIZIONI**

**Attività a rischio:** operazioni, ovvero atti, che espongono la società FALCOTEX SRL. al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

**D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

**Destinatari:** i dipendenti, i collaboratori, l'Amministratore Unico, i soci.

**Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, elaborati da Confindustria approvate in data 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008.

**Modello o modelli:** modello o modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs 231/01.

**OdV:** Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento.

**Pubblica Amministrazione** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

**Partner:** controparti contrattuali della società FALCOTEX SRL., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.

**Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 (anche eventualmente integrati in futuro).

**Regole e Principi generali di comportamento:** le regole e i principi di cui al presente Modello e identificati nella Parte Generale e nella Parte Speciale dello stesso.

## **PREMESSA**

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

#### **1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche detto il "Decreto" o "D.Lgs. 231/01), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l'ente o dipendono da questo.

Il Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali (innanzitutto la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale), ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio degli enti che prevede l'insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art 5, comma 2) e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Per l'individuazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo.

Il reato dovrà costituire espressione della politica aziendale o, quanto meno, di una "colpa di organizzazione", intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie e delle misure preventive adeguate ad evitare la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo da parte dei soggetti individuati dal Decreto.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D. Lgs. 231/01).

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa" dal legislatore, essa presenta i caratteri propri della responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all'esito di un processo penale.

Il decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (che possono essere comminate solo laddove espressamente previste all'esito del giudizio ed eventualmente anche a titolo di misura cautelare) sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano qui di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

**Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25):**

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis codice penale),  
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter codice penale),  
Concussione (art. 317 codice penale),  
Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 codice penale),  
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale),  
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale),  
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater codice penale),  
Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale),  
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, codice penale),  
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis codice penale),  
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter codice penale).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis codice penale),  
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice penale),

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater codice penale),

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies codice penale),

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale),

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies codice penale),

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis codice penale),

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter codice penale),

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice penale),

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies codice penale),

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies codice penale).

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)**

Associazione per delinquere (416 codice penale),

Associazione finalizzata a commettere i delitti di cui al sesto comma dell'art. 416, ovvero riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale), tratta di persone (art. 601 codice penale), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 codice penale), violazione delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione (art. 12, comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero d.lgs. 286/1998),

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis codice penale),

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale),  
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale),  
Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25)**

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 codice penale);  
Corruzione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 321 codice penale);  
Istigazione alla corruzione (322 commi primo e terzo codice penale);  
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis codice penale);  
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 codice penale);  
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale);  
Istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 codice penale);  
Concussione (art. 317 codice penale);  
Corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio (art. 319 e 319 bis codice penale);

**Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)**

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 codice penale),  
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale),  
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale),  
Alterazione di monete (art. 454 codice penale),  
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale),  
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale),  
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale),

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale),

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale),

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).

#### **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)**

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale),

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale),

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale),

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale),

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale),

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale),

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter codice penale),

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale).

#### **Reati societari (art. 25 ter)**

False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile),

False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis codice civile),

False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 codice civile),

Impedito controllo (art. 2625, codice civile),

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile),

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, codice civile),

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, codice civile),

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, codice civile),  
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile),  
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, codice civile),  
Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 codice civile),  
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile),  
Aggiotaggio (art. 2637 codice civile),  
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

#### **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)**

##### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)**

Art. 583 bis codice penale

##### **Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale),  
Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale),  
Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale),  
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale),  
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale),  
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale).

##### **Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)**

Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF,  
Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF;  
Reati transnazionali.

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)**

Omicidio colposo (art. 589 codice penale),

Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**

Ricettazione (art. 648 codice penale),

Riciclaggio (art. 648 bis codice penale),

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice penale),

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 codice penale).

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)**

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

**Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)**

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 633/1941);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 633/1941) .

**Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale).

**Reati ambientali (art. 25 undecies)**

Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale),

Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale),

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale),

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale),

Circostanze aggravanti per i delitti associativi (Art. 452-octies codice penale),

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale),

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 codice penale),

Sanzioni relative alla tutela delle acque (art. 137 d.lgs. 152/06, commi 2, 3, 5, 11 e 13),

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06 commi 1, 3, 4, 5, 6),

Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06),

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06 comma 4),

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06),

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/06),

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 152/06, commi 6, 7, 8),

Sanzioni relative alla tutela dell'aria (art. 279 d.lgs. 152/06 comma 5),

Sanzioni relative alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150),



Sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549).

Sanzioni relative alla violazione delle norme volte a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202).

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)**

Articolo 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998.

Articolo 22, comma 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 22, comma 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

### **Razzismo e xenofobia (Art 25 terdecies)**

Articolo 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998.

L'articolo è stato inserito dall'art. 5, L. 20.11.2017, n. 167 con decorrenza dal 12.12.2017. Si riferisce ai delitti di cui all'3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale)

Viene sanzionata la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.».

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)**

Articolo 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Viene sanzionato chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Viene parimenti sanzionato il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Viene sanzionato chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario e chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Viene sanzionato chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità' e ne dà pubblicità e partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti abusivamente, anche a mezzo apparecchi vietati.

### **Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)**

L'articolo si riferisce ai delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e decreto legislativo 17/07/2020, nr.75 ( entrambi modificati dal decreto legislativo 87/2024 e successivamente dal decreto legislativo 05/11/2024 nr.173 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026).

Tra i reati che possono dare luogo alla responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono stati inseriti i seguenti reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis);

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);



emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis);

occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11);

dichiarazione infedele (art. 4);

omessa dichiarazione (art. 5);

indebita compensazione (art. 10 quater).

#### **Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)**

L'articolo si riferisce ai reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

#### **Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio, devastazione e saccheggio dei medesimi (art. 25 septiesdecies e duodevicies)**

Artt. 518 novies, 518 ter, 518 quater, 518 undecies, 518 decies, 518 undecies, 518 duodecies, 518 quaterdecies, 518 bis, 518 quater, 518 octies codice penale

### **1.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ**

Il regime probatorio della responsabilità dell'ente è diversificato a seconda che il reato presupposto sia commesso da persone che ricoprono posizioni di vertice ovvero da sottoposti.

L'art. 6 del Decreto, introducendo un'inversione dell'onere della prova, stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Non opera quindi la presunzione di colpevolezza dell'ente e quindi l'onere della prova è questa volta a carico dell'accusa.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre dall'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello il Decreto richiede:

- una verifica periodica e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello stesso;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

## **2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E STANDARD DI RIFERIMENTO**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, Confindustria ha emanato le proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" (di seguito anche "Linee Guida"), che sono state da ultimo aggiornate nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia il 21 luglio 2014.

Conseguentemente, la società FALCOTEX SRL nella predisposizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") ha espressamente tenuto

conto oltre che delle disposizioni del Decreto e successive modifiche, delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Nelle Linee Guida vengono fornite indicazioni di tipo metodologico per la realizzazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto ed a fungere quindi da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni da questo previste.

Tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

La società FALCOTEX SRL, nel predisporre il Modello ha pienamente tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

### **3. STRUTTURA DEL MODELLO DELLA SOCIETA' FALCOTEX SRL**

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da Parti Speciali.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sommariamente il D.Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sulla Società; vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'OdV e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individua le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure

preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta della società FALCOTEX SRL.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei Destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

## **PARTE GENERALE**

### **1. MOTIVAZIONI E FINALITÀ**

La società FALCOTEX SRL ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore nella Società, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

La società FALCOTEX SRL ha infatti adottato il modello nel rispetto della più ampia politica d'impresa della Società, che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare i collaboratori esterni ed i partner alla gestione trasparente e corretta della Società.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, la società FALCOTEX SRL intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività aziendale in cui possono essere i commessi reati di cui al Decreto e informare tutti coloro che operano all'interno della Società sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate dalla società FALCOTEX SRL, anche ove la stessa sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, perché sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di

buona condotta cui la Società intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;

- trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure aziendali;
  - consentire alla Società, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
  - rendere consapevoli gli amministratori ed i collaboratori che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico della società e sanzioni penali nei loro confronti.

## **2. ELEMENTI DEL MODELLO**

La società FALCOTEX SRL ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del modello, ossia:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità aziendali e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne;
- previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- conseguente miglioramento e integrazione del sistema di controlli interni e delle procedure aziendali esistenti;
- introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante

l'ausilio di strumenti adeguati anche informatici;

- istituzione dell'OdV, definizione del regolamento dell'organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di reporting di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari di cui al Paragrafo 4, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei Destinatari di cui al Paragrafo 4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'azienda ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello della società FALCOTEX SRL, oltre alla presente parte generale, i seguenti allegati:

Allegato A: Codice Etico e Comportamentale

Allegato B: Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza

Allegato C: Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ex D.lgs 81/08

Allegato D: Protocollo presidi controllo rischio intermediazione illecita e sfruttamento manodopera

### **3. DESTINATARI DEL MODELLO**

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale si individuano quali Destinatari del Modello i seguenti soggetti:



- a.* Amministratori;
- b.* Soci;
- c.* Dipendenti;
- d.* Collaboratori;
- e.* Organismo di Vigilanza.

I rapporti con soggetti esterni alla Società che si trovano ad operare con essa o nel suo interesse sono regolati dal Paragrafo 6 che segue.

#### **4. DIFFUSIONE, INFORMATIVA E FORMAZIONE**

Il Modello, nella sua versione completa, viene distribuito ai Destinatari in edizione cartacea o digitale con evidenza di riscontro a cura del CdA e dell'OdV.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per le revisioni e integrazioni successive.

Successivamente all'adozione, gli aggiornamenti del Modello sono attuati a cura del CdA in collaborazione con l'OdV.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, il CdA può rivolgersi all'OdV.

#### **5. RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE E SISTEMA DISCIPLINARE**

Il Codice Etico e Comportamentale della società FALCOTEX SRL, sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti della Società.

Il Modello, pur ispirato ai principi del Codice Etico e Comportamentale, risponde alle specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo aziendale idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare si riferisce al mancato rispetto del Codice in parola e delle procedure e prescrizioni del Modello.

## **6. PARTI TERZE**

La società FALCOTEX SRL si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (di seguito “Parti Terze”).

Nei rapporti contrattuali con fornitori e consulenti che, in quanto esterni alla struttura organizzativa, non sono Destinatari del Modello saranno inserite le clausole contrattuali previste nel Paragrafo 2.3.5 della Parte Speciale.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un’esigenza effettiva della Società e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle policy e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali e delle policy in esse richiamate.

In ogni caso, non saranno stipulati o rinnovati contratti di fornitura di servizi e di consulenza con soggetti:

- condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

La società FALCOTEX SRL si riserva la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti di fornitura e consulenza con soggetti:

- Sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

## **7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: DELEGHE, POTERI E FUNZIONI**

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

## **8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

La presente sezione si aggiunge al Codice Etico e Comportamentale e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i collaboratori e gli Amministratori della Società.

Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi aziendali e devono presiedere ogni ambito di attività della società FALCOTEX SRL.

### **8.1 PRINCIPI GENERALI**

La società FALCOTEX SRL opera e persegue i propri obiettivi imprenditoriali nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole aziendali è di

fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione della Società nei confronti delle istituzioni, dei Destinatari del Modello e dei terzi.

## **8.2 OBBLIGHI DEI COLLABORATORI E VALORE CONTRATTUALE DEL MODELLO**

Tutti i collaboratori della società FALCOTEX SRL devono operare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche della Società, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i collaboratori, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e Comportamentale ed a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuoverne il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con la Società.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il collaboratore è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

## **8.3 OBBLIGHI AGGIUNTIVI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOGGETTI RESPONSABILI INTERNI**

Il comportamento degli Amministratori deve essere tale da far comprendere a collaboratore e terzi che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integrano gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata da esigenze aziendali e che le controparti contrattuali siano scelte in base a criteri di competenza e professionalità.

## **8.4 COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI E NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI**

### **PUBBLICHE**

La società FALCOTEX SRL opera in contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione che richiedono di agire con efficienza e trasparenza e in conformità con le regole aziendali dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nel processo produttivo aziendale sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno o per conto della Società.

Gli atti di cortesia commerciale o gli eventuali regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I rapporti con le Istituzioni, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi della Società, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D.Lgs. 231/01 "Responsabili Interni".

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

## **8.5 RAPPORTI CON I CLIENTI**

La Società persegue nel rapporto con i propri Clienti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di prezzo, qualità, sicurezza, rispetto della persona; pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati - anche potenziali - che abbia ad oggetto i servizi offerti dalla Società, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

### **8.6 TRASPARENZA NELLA CONTABILITÀ**

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della società.

È specifica responsabilità degli amministratori la tutela dell'integrità del capitale sociale, in conformità delle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro in documentazione di supporto dell'attività svolta tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Qualora vengano riscontrate falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, ciascun dipendente deve immediatamente riferirne al proprio superiore, al CdA o all'OdV.

## **9. ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto individua tra gli elementi essenziali del Modello l'Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

La società, per evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, ha ritenuto opportuno istituire un organismo ad hoc, composto da professionisti esterni, in posizione

indipendente dal vertice societario e non coinvolti in alcun processo decisionale e gestionale della Società.

L'Organismo di Vigilanza della società FALCOTEX SRL (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Società sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'OdV (di seguito anche "Regolamento OdV") che è parte integrante del Modello (all. C).

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni aziendali e comunica con esse anche via e-mail. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i Destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo e-mail è diffuso e dunque conosciuto da tutti i Destinatari del Modello.

## **9.1 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ODV**

L'OdV della società FALCOTEX SRL. è composto da tre membri che operano in forma collegiale in piena autonomia, professionalità e continuità di azione.

La composizione viene definita in modo da soddisfare i requisiti di:

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. Per soddisfare tali requisiti sono

stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, il riporto al CdA, la disponibilità autonoma (all'occorrenza) di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);

- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. A tal fine è stata prevista la necessità di competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo;
- continuità di azione, intesa come attività costante. A tal fine l'OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine e controllo, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale e potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Società avvalendosi delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

## **9.2 NOMINA, DECADENZA E REVOCA**

L'OdV resta in carica per quattro anni e l'incarico può essere tacitamente rinnovato per ulteriori anni quattro.

I componenti dell'OdV sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado con l'Amministratore Unico.

I professionisti nominati non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza, in linea con quanto previsto dall'art. 2399 c.c. per i sindaci.

I compensi dei componenti dell'OdV non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'OdV, e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Costituisce causa di decadenza dell'intero OdV:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'OdV nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo su decisione del CdA per grave inadempimento dell'incarico o per gravi motivi ad esso inerenti, da dichiararsi dal medesimo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o conoscenza della relativa causa.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al CdA a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC.

L'OdV provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto.

### **9.3 LINEE DI RIPORTO DELL'ODV**

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'OdV comunica direttamente con il CdA della Società.

Segnatamente, l'OdV riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente, tramite i verbali delle verifiche svolte, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale attraverso una relazione scritta nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'OdV stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o Migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e a sua volta può richiedere a tale organo di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'OdV ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

In particolare, l'OdV riporta in relazione a:

- attuazione e aggiornamento: a CdA, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, al quale propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti semestrali contenenti le proposte di altri aggiornamenti;
- violazioni: secondo le modalità di cui al Paragrafo 12.

#### **9.4 FUNZIONI E POTERI**

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree aziendali per ottenere dagli stessi tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

EX D. LGS. 231/01

Edizione 1

Ottobre 2025

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di
- attività potenzialmente a rischio di reato;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare alla Società, e per essa al CdA, l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'OdV provvede ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni e Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (i.e. indirizzo di posta elettronica, cassetta postale nei punti vendita), diretto/i a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle Funzioni aziendali;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni nonché, di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree

di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;

- formulare, senza indugio, al CdA le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai Destinatari dello stesso;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando la società FALCOTEX SRL. nella verifica della relativa adeguatezza;
- segnalare immediatamente al CdA eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dei Direttori della Società o di altri dipendenti.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'OdV è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, c.d. "Flussi informativi";
- richiedere accesso a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/01;
- richiedere che tutti i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'OdV può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'OdV stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'OdV nel suo complesso.

Il CdA della Società assegna all'OdV un budget di spesa annuale adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, viene autorizzato direttamente dal CdA.

#### **9.5 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.Lgs. 231/01 (art. 6, comma 2, lett. d) enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV da parte della Società, atti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'OdV le seguenti informazioni:

- procure conferite;
- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti, e in generale eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- contratti di consulenza stipulati dalla Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dal CdA, nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'OdV, ogni informazione, dato, notizia e

documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'OdV e formalmente richiesti;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV (c.d. "Segnalazioni"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'OdV ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

## **10. VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO E L'EFFICACIA DEL MODELLO**

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno e da quelle esercitate dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti, il CdA predispone periodicamente il "riesame" del Modello ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

In tali occasioni vengono dibattuti i rapporti semestrali dell'OdV i cui argomenti presi in esame prioritariamente sono:

- analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie;
- analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze e, se del caso, a comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;
- analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili in cui sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono per includerle nell'adeguamento del Modello;

- stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura aziendale;
- stato delle azioni decise nei precedenti riesami.

La riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

## **11. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE**

La società FALCOTEX SRL, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la società:

- pubblica il Modello e il Codice Etico e Comportamentale e sul sistema informativo aziendale in specifica sezione;
- lo trasmette organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/01 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

## **12. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il presente Modello è stato approvato dal CdA in apposita seduta. Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento dell'OdV avverrà mediante delibera del CdA, sentito l'OdV.

Le modifiche delle procedure aziendali che si rendano necessarie per ragioni operative o per migliorare il livello di qualità o di prevenzione dei reati della Società, sono adottate secondo le procedure previste.

Ogni modifica al Codice Etico e Comportamentale deve essere tempestivamente inviata all'OdV che ne valuta l'impatto sull'azienda e propone al CdA.

## **PARTE SPECIALE**

### **1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE**

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti della FALCOTEX SRL, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di "regole" che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c D.Lgs. 231/01).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio soltanto i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti della FALCOTEX SRL, in relazione alle attività che la stessa concretamente svolge.

Per le restanti tipologie di reati previste dal Decreto, per i quali è emerso un rischio meramente teorico, si rinvia alle prescrizioni del Codice Etico che costituiscono per i dipendenti, i membri degli organi societari, i consulenti e i partner o le Parti Terze, lo standard di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione degli affari e delle attività in generale.

## **2. IPOTESI DI REATO**

In particolare, di seguito vengono esaminate le Attività Sensibili emerse dall'approfondita analisi del rischio effettuata in previsione dell'adozione del Modello e alcune delle ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza in relazione all'attività concretamente svolta dalla FALCOTEX SRL., e le misure di tutela prescritte.

Giova ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio della FALCOTEX SRL., in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità per l'Ente.

### **2.1 TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO**

***Art. 640, comma 2, n. 1, Codice penale***

***(Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico dell'Unione Europea)***

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (... omissis).

#### **2.1.1 Considerazioni esplicative**

Tale reato si configura, ad esempio, quando la società, allo scopo di partecipare a una gara di appalto pubblica per la quale non dispone dei requisiti previsti, ovvero di ottenere licenze o autorizzazioni a cui non avrebbe diritto in relazione alla propria organizzazione, produce alla Pubblica Amministrazione falsi documenti o dichiarazioni, attestanti l'esistenza delle condizioni per poter ottenere ciò a cui non avrebbe diritto.

Non rientra, invece, nella previsione normativa l'ipotesi in cui il comportamento fraudolento venga attuato nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, sanzionata dall'art. 356 c.p., alla quale il Decreto non riconnette l'irrogazione di sanzioni alla persona giuridica.

### **2.1.2 Rilevanza per il Modello**

Appare chiaro come detto reato possa essere commesso nell'ambito dei rapporti che la FALCOTEX SRL intrattiene con la P.A. in occasione della stipula e nella gestione/mantenimento di contatti.

Stante la rilevanza di tali situazioni per lo svolgimento della regolare attività della società, si ritiene rilevante la predisposizione di misure atte alla prevenzione della fattispecie poc'anzi analizzata.

### **2.1.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico e Comportamentale;
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico;
- principi di comportamento nei rapporti con i clienti, di cui al Paragrafo 9.5 della Parte Generale;
- specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e controllo.

In modo particolare, deve essere posta la dovuta attenzione alla verifica della corrispondenza della realtà aziendale con quella illustrata dai documenti presentati alla Pubblica Amministrazione.

## **2.2 FRODE INFORMATICA**

### ***Art. 640-ter Codice penale (Frode informatica)***

1) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a € 1.032.

2) La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3) La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

### **2.2.1 Considerazioni esplicative**

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

### **2.2.2 Rilevanza per il Modello**

La commissione del reato in esame è di rilevanza marginale per il Modello, riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i Destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati informatici.

### **2.2.3 Identificazione delle aree a rischio commissione del reato di Frode Informatica**

Le attività a rischio commissione del reato in esame sono le seguenti:

- accesso al sistema informatico;
- inserimento, gestione e modifica dei dati;

- processo di abilitazione e di profilazione degli utenti.

Particolare attenzione deve essere posta, nel caso specifico della frode informatica, all'utilizzo di risorse informatiche appartenenti alla società. In questo caso, non si avranno, probabilmente, evidenze di natura documentale all'interno della stessa, ma solo tracce nelle transazioni informatiche e nelle elaborazioni svolte. Assumono, pertanto, particolare rilevanza il disegno generale del sistema informatico aziendale e la sua periodica revisione (audit informatico) allo scopo di evidenziare:

- sia le persone che hanno la libera disponibilità dei mezzi informatici, con particolare riferimento a quanto utilizzano gli strumenti destinati ad avere contatti con l'esterno (trasmissione telematica dei dati, in modo particolare se questi sono corredati di autenticazione o firma digitale, invio di file prodotti da elaborazioni on line ecc.);
- sia le procedure che producono i dati aziendali, con particolare riferimento a quelle che inviano informazioni aventi rilevanza all'esterno.

#### **2.2.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ogni accesso alle applicazioni ed ai dati personali è condizionato da una procedura di autenticazione. Ogni tentativo di accesso comporta automaticamente, per qualsiasi utente, la richiesta delle credenziali di autenticazione dello stesso. Non vi è la possibilità di accedere a dati e applicazioni evitando tale richiesta. Il sistema o l'applicazione verificano le credenziali fornite (codice identificativo e parola chiave); detta verifica consiste nel controllo dell'esistenza della credenziale, nel controllo che non si tratti di una credenziale sospesa o disattivata o scaduta per il raggiungimento del termine di validità stabilito dalle procedure. Ad ogni utente sono assegnate le credenziali per l'accesso.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi che sono parte integrante del presente Modello:

- Codice Etico e Comportamentale;
- Policies Informatiche;

- Il rispetto della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
- l'Amministratore di Sistema.

### **2.3 REATI DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

#### ***Art. 314 Codice penale (Peculato che offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

#### ***Art. 314-bis. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).***

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

#### ***Art. 316 Codice penale (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro ad altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

***Art. 317 Codice penale (Concussione)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

***Art. 318 Codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)***

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei tre a otto anni.

***Art. 319 Codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)***

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

***Art. 319-bis Codice penale (Circostanze aggravanti)***

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

***Art. 319-ter Codice penale (Corruzione in atti giudiziari)***

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

***Art. 319-quater Codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

***Art. 320 Codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)***

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

***Art. 321 Codice penale (Pene per il corruttore)***

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

***Art. 322 Codice penale (Istigazione alla corruzione)***

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

***Art. 322-bis Codice penale (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)***

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- a. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- b.* ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c.* alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d.* ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e.* a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

***Art. 346-bis Codice penale (Traffico di influenze illecite)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle su funzioni, ovvero per realizzare una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità

**2.3.1 Considerazioni esplicative**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

EX D. LGS. 231/01

Edizione 1

Ottobre 2025

Elemento caratterizzante delle fattispecie corruttive è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni o le funzioni stesse, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio od utilità.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto l'esercizio della funzione (cd. corruzione "propria", ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Altra ipotesi peculiare è quella del traffico di influenze illecite, che si verifica quando un soggetto, sfruttando o vantando relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, fa da intermediario in un accordo corruttivo tra corrotto e corruttore.

Si tratta di un reato c.d. a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato "corruttore".

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Le fattispecie di peculato, dal canto loro, sono caratterizzate da un'appropriazione indebita effettuata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in relazione ad oggetti di cui hanno la disponibilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Il peculato si può configurare anche quando l'appropriazione indebita sia solo provvisoria e poi la cosa venga restituita (c.d. peculato d'uso) o quando l'appropriazione avviene approfittando dell'errore altrui.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto. A seguito della riforma del 1990 è stata infatti accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'OdV.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

Il reato di concussione non appare pertanto configurabile in capo ad esponenti della FALCOTEX SRL. difettando gli stessi della qualifica soggettiva (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) necessaria.

Anche nell'ipotesi di concorso con un soggetto qualificato (ad es., rendersi autori di una richiesta concussiva nei confronti di un terzo) non appare facilmente ipotizzabile che l'agente abbia posto in essere tale condotta di concorso nell'interesse o a vantaggio della Società.

### **2.3.2 Rilevanza per il Modello**

La Società FALCOTEX SRL ha rapporti diretti con soggetti esercitanti la loro attività all'interno della Pubblica Amministrazione ed intrattiene rapporti con Autorità di P.S.

Infine, vi sono anche casi in cui la stessa Società viene sottoposta a controlli esterni da parte di autorità pubbliche quali ATS, Uffici Comunali e i Vigili del Fuoco.

Pertanto con detti soggetti potrebbero realizzarsi ipotesi di concorso nel reato di corruzione, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità.

### **2.3.3 Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati di Corruzione e Concussione**

Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ancora ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- concessioni e altri rapporti contrattuali per l'acquisto, la fornitura e il pagamento di beni o servizi nei confronti della P.A.;

- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Attività di supporto, accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, eventualmente rilevanti al fine della commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2621 bis c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di

inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad es. gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell’Azienda, possano essere destinati all’uso personale del funzionario stesso), inoltre, anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali.

#### **2.3.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi. Per le Attività a rischio diretto di commissione di reati:

- Codice Etico e Comportamentale;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- controllo dei flussi finanziari aziendali.

Per le Attività di supporto:

- Codice Etico e Comportamentale;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- procedure aziendali che disciplinano tutte le attività sopra evidenziate.

### **2.3.5 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI**

La Società e chiunque a qualsiasi titolo operi per conto della stessa sono tenuti in particolare a quanto segue:

- a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i relativi rappresentanti nel rigoroso rispetto della normativa vigente;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono vietati gli omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, pertanto, sono vietate regalie che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- nell'ambito dei rapporti, diretti o indiretti, con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di tenere comportamenti volti ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore della Società;
- è fatto divieto di tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- è vietato dare seguito a qualsiasi richiesta illecita da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è richiesto a tutti i Destinatari del presente Modello di evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere a minacce oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi possa avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio in favore della stessa.

### **2.3.6 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI**

Nel processo di gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, tutti i Destinatari devono attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

- i soggetti autorizzati a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione verificano la documentazione predisposta dal personale operativo nell'ambito di singole pratiche istruite presso la Pubblica Amministrazione, prima del relativo inoltro alla stessa;
- la trasmissione della documentazione alla Pubblica Amministrazione viene effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R sottoscritta dall'Amministratore Unico, ovvero tramite altra modalità idonea a garantire la riconducibilità della documentazione alla società FALCOTEX SRL. Laddove consentito o richiesto, l'invio potrà pertanto avvenire per via telematica in conformità con le disposizioni di legge, o brevi manu, con evidenza dell'avvenuta trasmissione;
- in caso di visite ispettive/accertamenti presso la sede della Società, dell'arrivo dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione viene data immediata comunicazione ai soggetti incaricati dalla Società;
- l'incaricato della Società, dopo aver verificato il documento che identifica l'Ente Pubblico al quale i funzionari appartengono, assume la responsabilità della gestione dei rapporti con gli stessi oppure delega un suo collaboratore identificato sulla base di competenze specifiche nella materia oggetto d'indagine, affiancandolo – laddove possibile – nell'espletamento delle attività;
- eventuali osservazioni vengono fatte mettere a verbale dai soggetti che partecipano alla ispezione/accertamento;
- i soggetti aziendali che partecipano all'ispezione (incaricato e/o delegato) sottoscrivono il verbale rilasciato dagli ispettori, verificando che i contenuti siano coerenti con le risultanze dell'accertamento, informando tempestivamente l'Amministratore Unico e trasmettendogli il verbale e l'eventuale ulteriore documentazione;

- tutta la documentazione relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione viene trasmessa presso la sede amministrativa per la relativa archiviazione;
- nel caso di supporto di professionisti esterni in attività che vedano il coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni, l'incarico al professionista esterno viene conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto della prestazione;
- i compensi, le provvigioni o le commissioni ai professionisti esterni vengono determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni dagli stessi rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- la documentazione relativa a rapporti in essere con la Pubblica Amministrazione viene conservata al fine di consentire la corretta tracciabilità del processo, nonché di agevolare eventuali controlli.

### **2.3.7 Rapporti con Parti Terze**

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze individuate nella Parte Generale sono soggetti esterni alla Società.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- le categorie di Parti Terze che possano essere considerate "sottoposte alla vigilanza" della Società;
- se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell'interesse della Società;
- quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra la società FALCOTEX SRL. e le Parti Terze nei seguenti modi.

#### **CONSULENTI**

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi.

Il contratto deve prevedere la sottoscrizione del Codice Etico della società FALCOTEX SRL.

#### **FORNITORI**

I contratti di fornitura di volta in volta stipulati non subiranno integrazioni in dipendenza dell'adozione del Modello, salvo la consegna del Codice Etico e Comportamentale per quei fornitori nazionali maggiormente significativi e con cui la Società ha un rapporto non occasionale.

La predisposizione, l'aggiornamento e l'inserimento delle clausole sopra indicate nei relativi contratti di volta in volta stipulati o rinnovati con Parti Terze avvengono a cura del CdA, con l'ausilio dell'OdV.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere con gli stessi e con il tipo di incarico. In assenza di accordi formalizzati, la fattura dovrà contenere il dettaglio delle attività rese o evidenza dei servizi resi;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- accordare omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, ovvero sia eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- accettare o ricevere per sé omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio nella scelta del fornitore;
- dare o promettere danaro o altra utilità a referenti del fornitore per ottenere un vantaggio per la società FALCOTEX SRL;

- attivare consulenze senza garantire la congruità, adeguatezza e documentabilità dell'incarico conferito.

La prassi aziendale relativa all'approvvigionamento è ispirata, in ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza (individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento, verifica che le stesse arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri utilizzati nelle varie fasi del processo, tracciabilità delle valutazioni sulle offerte) e di tracciabilità delle operazioni effettuate.

Gli approvvigionamenti avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza delle informazioni.

### **2.3.8 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICO**

Nel processo di approvvigionamento, tutti i Destinatari devono attenersi alle regole di seguito indicate:

- gli acquisti in nome e per conto della Società vengono effettuati in conformità alle procedure aziendali e dalle funzioni a ciò preposte;
- i fornitori sono qualificati sulla base della verifica della relativa affidabilità effettuata dal Responsabile Contabilità Generale con successivo inserimento in anagrafica fornitori;
- i rapporti con i fornitori di beni e servizi, compresi i consulenti, sono gestiti esclusivamente dai referenti aziendali muniti degli occorrenti poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detti rapporti;
- gli acquisti di beni e servizi avvengono sulla base di richieste formulate per iscritto;
- l'ordine di acquisto/contratto sottoscritto da persona munita degli occorrenti poteri, reca l'indicazione della durata, prezzo del bene o del corrispettivo del servizio e la firma da parte di un referente munito di idonei poteri;
- i fornitori sono qualificati mediante un sistema trasparente;

- il pagamento al fornitore è effettuato solo in seguito ad una validazione preventiva da parte della funzione interessata dall'acquisto e di un iter autorizzativo interno predefinito;
- i pagamenti ai fornitori vengono effettuati attraverso il sistema bancario o postale per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, salvo eccezioni espressamente indicate nelle procedure adottate dalla Società;
- l'affidamento di una consulenza risponde ad obiettive esigenze della Società, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno della organizzazione aziendale;
- il contratto di consulenza viene formalizzato e prevede espressamente l'oggetto e il compenso, nonché una clausola di impegno del consulente incaricato al rispetto delle prescrizioni e dei principi sanciti nel Codice Etico della Società, che viene in esso richiamato;
- i compensi a consulenti esterni sono sempre congrui rispetto alle prestazioni rese o conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- il contratto di consulenza è sottoscritto da persona munita dei necessari poteri di impegnare la Società;
- il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni è effettuato attraverso evidenza documentale del lavoro svolto e costituisce, unitamente al collaudo, verifica preliminare al pagamento del compenso;
- i contratti sono integrati con specifiche clausole di impegno di controparte al rispetto dei principi di cui al Codice Etico aziendale, che viene richiamato.

## **2.4 REATI SOCIETARI**

Attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare solo quelli rilevanti ai fini del presente modello il testo normativo.

Le attività aziendali a rischio di commissione dei reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

***Art. 2621 Codice civile (False comunicazioni sociali)***

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

***Art. 2621 bis Codice civile (Fatti di lieve entità)***

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

***Art. 2621 ter Codice civile (Non punibilità per particolare tenuità)***

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015 n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali contenute nel Codice civile. Le principali modifiche hanno riguardato: i) la procedibilità d'ufficio del reato; ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo specifico finalizzato a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ma senza alcuna intenzionalità ingannatrice;

iii) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

***Art. 2626 Codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)***

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

***Art. 2627 Codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)***

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

***Art. 2628 Codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante)***

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

***Art. 2629 Codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)***

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

***Art. 2632 Codice civile (Formazione fittizia del capitale)***

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

***Art. 2635 Codice civile (Corruzione tra privati)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito dell'organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

***Art. 2635 Codice civile (Corruzione tra privati)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito dell'organizzativo della società o

dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

***Art. 2635 bis Codice civile (Istigazione alla corruzione tra privati)***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### **2.4.1 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati societari**

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, si rilevano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci;
- ripartizione degli utili; in via eventuale:
- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- attività di investimento.

#### **2.4.2 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico e Comportamentale;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- procedure aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla contabilità aziendale;

con particolare riguardo a:

- sistema degli acquisti;
- relazioni con i consulenti;
- gestione presenze, viaggi e beni aziendali;
- gestione dei processi di contabilità e bilancio.

#### **2.4.3 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI**

Per scongiurare la commissione dei reati societari di cui all'articolo 25 ter del Decreto, la Società si propone il rispetto rigoroso dei principi generali contenuti nella Parte Generale e Speciale del presente Modello e nel Codice Etico.

- il bilancio è predisposto dai consulenti esterni della società condividendo ogni fase della formazione con l'Amministratore Unico. Almeno semestralmente l'Amministratore Unico riceve un report contabile per attestazione della correttezza e della completezza dei dati;
- devono svolgersi riunioni periodiche tra CdA ed OdV anche per verificare il rispetto della disciplina prevista in tema di normativa;
- oltre alle citate riunioni periodiche deve essere previsto lo svolgimento di almeno una riunione annuale dell'OdV con il CdA avente ad oggetto il bilancio, con stesura di verbale firmato da entrambi gli enti.

#### **2.4.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La società trasmette all'OdV la delibera dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio e unito bilancio.

#### **2.5 I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 septies, successivamente novellato dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### ***Art. 589 Codice penale (Omicidio colposo)***

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[...]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### ***Art. 590 Codice penale (Lesioni colpose)***

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[...]

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 583 c.p.:

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

### **2.5.1 Considerazioni esplicative**

Per assumere rilevanza ai fini del Decreto, la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate nello svolgimento di una mansione lavorativa o comunque in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o a vantaggio della Società.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);

- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati all'estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti, se presenti, prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

L'interesse o il vantaggio della Società si potrà ritenere ad esempio integrato da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari.

A fronte del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – di attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – il Modello di organizzazione della società FALCOTEX SRL deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale valido per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il soggetto destinatario, nel caso di specie, degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro è il datore di lavoro/Presidente del CdA, così come individuato secondo la definizione ex art. 2, lett. b) D.lgs. 81/2008.

### **2.5.2 Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, la Direzione, area aziendale diretta destinataria delle fattispecie in esame, deve sovrintendere alle aree ritenute più specificatamente a rischio che risultano essere le seguenti:

- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte, anche su impulso dell'OdV, dal CdA Unico della Società cui è dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **2.5.3 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

EX D. LGS. 231/01

Edizione 1

Ottobre 2025

FALCOTEX SRL ha ritenuto di doversi dotare di uno specifico Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ex D.lgs 81/08 (All. C) che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Il CdA, in primis, e tutte le componenti aziendali per quanto di competenza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel richiamato Sistema di gestione, nelle previsioni di legge esistenti in materia, nelle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e Comportamentale e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottati dalla Società.

In via generale tutti i Destinatari sono tenuti a dare tempestiva e corretta attuazione, ciascuno per la parte di relativa competenza e nel rispetto delle deleghe, poteri e ruoli gerarchici e funzionali attribuiti, all'insieme di regole aziendali adottato a tutela della sicurezza e della salute del personale dipendente e di chiunque acceda agli ambienti di lavoro della Società.

Per un'effettiva prevenzione dai rischi ed in conformità anche agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di lavoro di compiere le funzioni rimessegli dalla normativa antinfortunistica vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (dirigente aziendale o consulente esterno) di rappresentare tempestivamente al Datore di lavoro le esigenze di aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito i "DVR") in funzione delle modifiche normative sopravvenute, dello status organizzativo aziendale ovvero delle nuove tecnologie in detto specifico settore, nonché ogni altro compito rientrante nel relativo incarico. Tale documento, infatti, deve essere soggetto a verifica periodica del permanere nel tempo della sua validità ed efficacia, con obbligo di adeguamento ogni qualvolta vi siano mutate o nuove situazioni di rischio derivanti da significative modifiche del processo aziendale o della organizzazione del lavoro, ovvero derivanti dall'evoluzione delle tecnologie, della prevenzione o della protezione o, ancora, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

- di organizzare adeguate attività di formazione generale e sui rischi connessi alla mansione svolta, segnalando al Datore di Lavoro ogni aspetto atto a consentire una gestione aziendale della sicurezza sul lavoro ispirata alla massima tutela dei dipendenti della Società;

Gli adempimenti nei confronti delle autorità competenti in materia di controlli sull'applicazione della normativa antinfortunistica e la predisposizione della relativa documentazione, devono essere effettuati con tempestività, diligenza e professionalità, fornendo informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere, sotto la responsabilità del CdA.

#### **2.5.4 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a norma dell'art. art. 28 del D.Lgs. 81/08 (il quale dovrà essere immediatamente rielaborato in caso di modifiche significative nella organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori).

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da FALCOTEX SRL e le future modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente Modello.

#### **2.5.5 Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi**

Il processo di mappatura dei rischi ha avuto ad oggetto ogni ambiente lavorativo o posto di lavoro della Società ed è stata effettuato applicando il seguente schema operativo:

- identificazione dei fattori di rischio;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni.

Il processo di mappatura dei rischi è stato condotto attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro.

Dalla detta analisi è scaturito un documento di policy aziendale che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo e del presente protocollo.

#### **2.5.6 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi**

In conformità all'art. 35 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente (ove prevista la sua nomina).

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

#### **2.5.7 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi**

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente mantenuto aggiornato e conforme alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengano posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni al processo produttivo o del lavoro o ancora alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Società, e per essa il Datore di lavoro, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

### **2.5.8 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente parte;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- creare o adottare procedure dirette alla valutazione dei rischi ed al loro aggiornamento ovvero alla nomina dei soggetti responsabili diverse da quelle di seguito descritte;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure descritte nel precedente punto nonché di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione previsto dalla legge.

### **2.5.9 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'OdV provvede al monitoraggio della corretta, costante ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e salute del lavoro, in relazione all'attività esercitata dalla società FALCOTEX SRL.

All'uopo, verifica periodicamente l'avvenuto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, l'OdV verifica l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dei doveri allo stesso imposti dalla legge con riguardo alla organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'OdV, dunque, si assicura che società FALCOTEX SRL, in persona del Datore di lavoro:

- abbia provveduto ad elaborare e adottare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008;
- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e provveda ad indire, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

#### **2.5.10 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Per consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte dell'OdV, si indicano di seguito i flussi informativi che dovranno pervenire all'OdV:

- verbale della riunione periodica obbligatoria;
- elenco degli eventi formativi svolti nell'anno solare precedente in materia di sicurezza;

- comunicazione di sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità territoriali competenti per violazione della normativa antinfortunistica e/o di tutela dell'igiene e salute sul lavoro e i verbali delle ispezioni dalle stesse effettuate.

## **2.6 DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

### ***Art. 648 Codice penale (Ricettazione)***

- 1* Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose
- 2* provenienti da delitti di rapina aggravata
- 3* ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
- 4* La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
- 5* Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### ***Art. 648-bis Codice penale (Riciclaggio)***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

***Art. 648-ter Codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

***Art. 648-ter.1 Codice penale (Autoriciclaggio)***

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

#### Considerazioni esplicative

Sono reati aventi una matrice comune: si tratta di attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto i beni di provenienza illecita, tramite condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra i reati di cui agli art. 648, 648 bis 648 ter e 648 ter.1 risiedono nella condotta e nell'elemento soggettivo del reato (dolo generico e specifico).

Tra queste ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e dunque il rischio più importante da considerare.

Il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni affinché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime.

Il D.Lgs. 231/2007, all'articolo 2, afferma che "Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

In relazione all'autoriciclaggio, le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- reati tributari;
- delitti contro il patrimonio (appropriazione indebita);
- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Per effetto del reato in esame, reato presupposto può anche essere un delitto non ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01.

### **2.6.1 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei predetti reati sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico e Comportamentale;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- possano avere risvolti sulla contabilità aziendale.

con particolare riguardo a:

- sistema degli acquisti;
- relazioni con i consulenti;
- gestione dei processi di contabilità e bilancio.

## **PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI**

In particolare nella gestione dei flussi finanziari (anagrafica clienti e fornitori) la Società deve effettuare verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partner commerciali/finanziari. Deve essere prevista ed attuata una verifica sulla regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni.

Nella gestione degli investimenti deve essere data tempestiva comunicazione all'OdV di qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia.

Nella gestione fiscale e tributaria:

- deve essere utilizzato un sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- deve essere assicurata la regolamentazione ed il monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- si deve procedere alla contabilizzazione delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile che ha richiesto l'acquisto/vendita;
- devono essere rilevati contabilmente tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- deve essere garantita la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto.

Nella gestione delle operazioni societarie:

- si deve prevedere la trasmissione di dati ed informazioni anche di operazioni straordinarie di impresa (acquisizione, fusioni, scissioni etc...) all'OdV, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi anche con riferimento alla movimentazione in entrata ed uscita di liquidità al fine di verificare, ad esempio, l'esistenza di alcuni indicatori di anomalia (ad esempio compimento di operazioni finanziate con

pagamenti internazionali, o che coinvolgono controparti, insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, e che non siano giustificate dall'attività economica svolta dalla Società e/o dalla controparte; operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale).

## **2.8 DELITTI TRIBUTARI**

### ***Art. 2 D.Lgs 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)***

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Il reato può essere commesso mediante ricorso ad un'operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente.

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi: quando le fatture documentano un'operazione mai realizzata (inesistenza oggettiva) oppure quando l'operazione vi è stata ma per quantitativi inferiori (o a prezzi superiori) rispetto a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa). Si configura un'operazione soggettivamente inesistente in due ipotesi: quando la

prestazione è stata eseguita da un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura, ovvero quando la prestazione è stata ricevuta da soggetto diverso da quello indicato in fattura.

***Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)***

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Si può incorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ponendo in essere qualsiasi comportamento, maliziosamente teso all'evasione delle imposte ed accompagnato da una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie nonché nell'impiego di altri mezzi

fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità (ad esempio registrazione di costi sulla base di contratti falsi; storno di ricavi a fronte di lettere false di reclamo dei clienti; registrazione di costi per note spese false, etc.).

***Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele)***

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

***Art. 5 D.Lgs 74/2000 (Omessa dichiarazione)***

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette

imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

***Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)***

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

***Art. 10 D.Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Si può incorrere nel reato de quo, allorquando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si occultino o distruggano in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è

obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (ad esempio si indica un luogo di tenuta delle scritture contabili non rispondente al vero, si distrugge o occulta il libro giornale, i registri IVA, etc.).

***Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione)***

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

***Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)***

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### **2.8.2 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati tributari**

Ai fini della commissione dei reati fiscali si rileva come area a rischio la Direzione e l'Amministrazione e pertanto sono rilevanti, con riferimento alla realtà operativa della società FALCOTEX SRL., le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci;
- ripartizione degli utili; in via eventuale:
- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- attività di investimento.

### **2.8.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati tributari sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico e Comportamentale;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- struttura organizzativa.

con particolare riguardo a:

- sistema degli acquisti;
- relazioni con i consulenti;
- gestione presenze, viaggi e beni aziendali;
- gestione dei processi di contabilità e bilancio.

## **PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI**

Il CdA e i Soci sono è in particolare obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione, gestione e registrazione delle fatture attive nonché nella gestione e registrazione delle fatture passive, e di altri documenti contabili in genere;
- assicurare adeguato supporto documentale e informativo a corredo delle operazioni sociali, tale da garantirne il corretto trattamento fiscale;
- dare corso ai processi aziendali per le parti di rispettiva competenza garantendo il pieno rispetto della normativa tributaria;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili.

Ai Destinatari è fatto pertanto divieto di:

- indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, legati al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi artificiosi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato tributario;
- porre in essere o partecipare alla realizzazione di dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture oggettivamente inesistenti "gonfiate" quantitativamente o qualitativamente (ovvero attestanti una prestazione di servizi in misura superiore o avente un prezzo maggiore rispetto a quello realmente sostenuto) relative ad operazioni intervenute con fornitori;
- porre in essere o partecipare alla realizzazione di dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture emesse da una società ritenuta una mera "scatola vuota", la quale non ha mai posto in essere acquisti, pur avendo fatturato la prestazione di un servizio.

In particolare, i soggetti preposti, hanno il compito di:

- far sì che i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- accertare che le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- garantire che l'emissione e la ricezione, nonché la registrazione delle fatture attive e passive avvenga secondo le modalità e con i sistemi gestionali in uso nella società;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati tributari;

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, soprattutto in fase di emissione e ricezione delle fatture;
- astenersi dal fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

Le procedure aziendali sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## **PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICO**

Nel processo di gestione degli adempimenti in materia fiscale, tutti i Destinatari devono attenersi alle regole di seguito indicate:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività e dei movimenti contabili devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza in adempimento delle norme di legge con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle tributarie;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla emissione e gestione delle fatture e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari e completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società allo scopo di consentire la corretta determinazione delle imposte dirette e indirette della Società;
- prima di porre in essere operazioni di natura societaria, quali ad esempio fusioni e acquisizioni, immobiliari e più in generale di rilevante complessità e/o importo, ovvero di natura non ricorrente, le stesse devono essere dettagliatamente e tempestivamente

rappresentate al CdA per consentire i necessari approfondimenti, avvalendosi ove necessario dei consulenti all'uopo preposti, al fine di garantire la piena osservanza della normativa tributaria;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili utilizzati nel processo di fatturazione devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

## **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 vigila sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per consentire una sistematica attività di monitoraggio da parte dell'OdV, verrà trasmessa periodicamente all'OdV copia dei verbali delle verifiche degli adempimenti in materia fiscale.

## **2.9 I REATI AMBIENTALE (INQUINAMENTO AMBIENTALE)**

### ***Art. 452-bis Codice Penale***

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena, la pena è aumentata.

***Art. 452-quater Codice penale (Disastro ambientale)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1 l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2 l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3 l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- 4 Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena, la pena è aumentata.

***Art.452-quinquies Codice penale (Delitti colposi contro l'ambiente)***

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

***Art.452-sexies Codice penale (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1 delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2 di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

***Art.452-octies Codice penale (Circostanze aggravanti)***

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

***Art. 452-quaterdecies Codice penale (già art. 260 D.Lgs. 152/2006) (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)***

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32

ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

***Art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)***

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 – quattordicesimo, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

***Art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/06 (Discarica abusiva di rifiuti)***

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

***Art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/06 (Miscelazione di rifiuti)***

Chiunque in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

***Art. 256, comma 6, D.Lgs. 152/06 (Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi)***

Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemiseicento euro a ventiseimila euro.

Tali fattispecie si configurano anche se commesse da soggetti diversi da chi svolge professionalmente le attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti e anche in modo occasionale.

***Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)***

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la "Parte sesta-bis" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", cui si rinvia, che si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-bis).

**2.9.1 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati ambientali**

Ai fini della commissione dei reati ambientali, si rileva come area a rischio l'Amministrazione, il magazzino e le varie sedi di clienti terzi in cui FALCOTEX SRL; pertanto sono rilevanti, con riferimento alla realtà operativa della società, le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- smaltimento di rifiuti di magazzino;
- smaltimento di scarti di lavorazione;
- smaltimento di oli e acidi.

### **2.9.2 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati tributari sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico e Comportamentale;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- procedure aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla gestione dei rifiuti e in generale sulla normativa ambientale.

### **PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI**

La Società FALCOTEX SRL è tenuta in particolare a:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
- valutare gli aspetti ambientali prendendo in considerazione (i) la conformità legislativa, (ii) l'intensità dell'impatto ambientale, (iii) il controllo dei processi e (iv) la sensibilità ambientale esterna;
- attenersi alle disposizioni della Società per garantire la prevenzione dell'inquinamento ed il conseguimento di obiettivi e traguardi atti a realizzare un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, nel più scrupoloso rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione vigente;
- svolgere l'attività di stoccaggio e smaltimento con il minor impatto ambientale possibile;
- svolgere gli adempimenti e la predisposizione della relativa documentazione nei confronti degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e/o comunitarie, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere

evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazione di conflitto di interesse;

- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione la cultura del rispetto dell'ambiente e sensibilizzare anche i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi.

Ai Destinatari è fatto pertanto divieto di:

- violare la normativa, anche aziendale, che regola l'attività di gestione dei rifiuti e di igiene urbana;
- porre in essere condotte idonee a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare/alterare e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti, riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti ovvero intrattenere rapporti commerciali con società coinvolte in detta attività illecita;
- impedire l'accesso agli insediamenti ai funzionari degli enti di controllo competenti, ovvero ostacolarne in qualsiasi modo le relative verifiche o indagini.

## **PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICO**

Nel processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tutti i Destinatari devono attenersi alle regole di seguito indicate:

- i referenti aziendali preposti verificano che i fornitori, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, diano evidenza del rispetto - da parte loro -

delle normative in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, per quanto loro applicabili;

- i referenti aziendali preposti effettuano l'accertamento, prima dell'instaurazione del rapporto, della rispettabilità e dell'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti e procedono all'acquisizione e alla verifica delle autorizzazioni riguardanti il tipo di rifiuto prescritte dalla normativa ambientale;
- i contratti con consulenti, professionisti, società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia ambientale, ovvero nell'esecuzione di specifiche attività, quali ad esempio l'analisi ambientale ed eventuali attività di verifica e misurazione, contengono un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e, in particolare delle norme comportamentali sancite nel Codice Etico della Società, e di impegno al loro rispetto.

### **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Per consentire una sistematica attività di monitoraggio da parte dell'OdV, i referenti aziendali trasmettono i verbali, contenenti prescrizioni, emessi dall'ARPA o da qualsiasi altra autorità pubblica a seguito di verifiche o ispezioni.